
STUDIO
SIRRI GAVELLI ZAVATTA
& ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

*Le novità di fine anno
(la Legge di bilancio 2023 n. 197/2022
e gli altri provvedimenti collegati)*

A cura del Dott. Giorgio Gavelli

Gennaio 2023

Premessa

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 è stata pubblicata la c.d. **“Legge di bilancio 2023”** (Legge 29.12.2021 n. 197) contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, **in vigore, in via generale, dall’01.01.2023** ai sensi dell’art. 21 (decorrenze differenti verranno segnalate).

Inoltre, sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.L. n. 198/2022, cosiddetto **«Milleproroghe»**

Infine, è in corso di conversione il D.L. 18.11.2022 n. 176 **(c.d «Aiuti-quater»)**

Di seguito un primo esame delle principali novità di natura tributaria riguardanti, in linea generale, l’imposizione diretta.

Sommario

- Le novità per il regime forfettario e la «flat tax»
- Disciplina criptovalute
- Definizioni agevolate
- Crediti d'imposta energia elettrica e gas
- Novità in tema di reddito di lavoro dipendente
- Altre disposizioni di interesse per le imprese e i professionisti
- Le altre novità

*Le novità per il regime forfettario
e la «flat tax»
(commi da 54 a 57)*

Le novità per il regime forfettario

AUMENTA A 85.000 € IL LIMITE DI RICAVI/COMPENSI

Nuovo art. 1, c. 54, Legge n. 190/2014

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell'anno precedente:

- a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a euro **85.000** (era 65.000); **N.B. Occorre autorizzazione UE!!**
- b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del citato D.Lgs. n. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 TUIR.

Ricordiamo che i ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono:

- per gli **imprenditori individuali**, quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR;
- per gli **esercenti arti e professioni**, quelli individuati nell'articolo 54, TUIR.

Le novità per il regime forfettario

AUMENTA A 85.000 € IL LIMITE DI RICAVI/COMPENSI

Con Circolare 4 aprile 2016, n. 6/E è stato chiarito che per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in **contabilità ordinaria** devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il **criterio di competenza**, mentre chi, ad esempio, ha applicato **il regime fiscale di vantaggio, o la contabilità semplificata**, deve utilizzare il **criterio di cassa** (sempre per i professionisti).

L'indennità di maternità non rileva (Telefisco 2020 e risposta a interpello n. 777/2021).

In caso di **esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco**, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività.

I proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla verifica del limite di € 65.000 **solamente se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta**. Tale circostanza si ritiene sussistente qualora, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, tali proventi non verrebbero conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (Circ. n. 9/E/2019).

Le novità per il regime forfettario

AUMENTA A 85.000 € IL LIMITE DI RICAVI/COMPENSI

Possiamo individuare **due situazioni**:

- **chi stava già applicando il forfettario**, ha potuto superare nel 2022 il limite dei 65mila euro senza uscire dal regime agevolato nel 2023, purché nel 2022 rimanga entro gli 85mila di ricavi o compensi (se invece ha superato anche la soglia di 85mila euro, è uscito dal forfait a partire dal 2023);
- **chi nel 2022 era in regime ordinario/semplificato** (per scelta o perché aveva ricavi o compensi superiori a 65mila euro), può entrare nel forfettario nel 2023, ma solo se nel 2022 si è mantenuto entro il limite di 85mila euro di ricavi.

Per chi decide di fare ingresso nel 2023 nel regime forfettario, niente «flat tax incrementale» (v. oltre).

Ma il 15% sull'intero reddito dovrebbe essere più appetibile del 15% sulla sola eccedenza rispetto al triennio 2020-2022

Le novità per il regime forfettario

AUMENTA A 85.000 € IL LIMITE DI RICAVI/COMPENSI

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge n. 190/2014, non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che:

- a) si avvalgono di regimi speciali IVA;
- b) non sono residenti nel territorio dello Stato, salvo i casi previsti dalla normativa UE;
- c) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;
- d) partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR; o controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- d-bis) svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta; sono esclusi i casi di soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- d-ter) **nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex artt. 49 e 50, TUIR, eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.**

Le novità per il regime forfettario

POSSIBILE FUORISCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO

Nuovo art. 1, c. 70, Legge n. 190/2014

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. **Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.**



N.B. *Qui non viene stabilito quanto, invece, a suo tempo previsto per i «minimi» che uscivano dal regime in corso d'anno per superamento di oltre il 50% del limite di ricavi/compensi di 30.000 euro, ossia «In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 D.P.R. n. 633/72 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni»*

Le novità per il regime forfettario

POSSIBILE FUORISCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO

Quindi, salvo novità:

- niente scorporo retroattivo dell'IVA sulle operazioni precedenti lo splafonamento;
- istituzione registri IVA e adempimento relativi obblighi solo per le operazioni successive al superamento;
- applicazione ritenute solo da quel momento;
- niente vincolo al regime ordinario per almeno tre anni (salvo opzione);
- possibilità di rientrare nel forfettario negli anni successivi se le condizioni vengono rispettate.

Secondo la Relazione illustrativa, per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, **il reddito è determinato con le modalità ordinarie**.

In conseguenza delle modifiche apportate:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfettario **cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo**;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfettario **cessa di avere applicazione dall'anno stesso**.

Le novità per il regime forfettario

GLI OBBLIGHI PER CHI SUPERA I 100.000 €

AI FINI IVA

- ✓ istituire i registri previsti dal titolo secondo del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;
- ✓ adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del predetto limite; pertanto risulteranno obbligatorie anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche;
- ✓ presentare la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;
- ✓ versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro il termine ordinariamente previsto.

AI FINI IREPFE E IRAP

- ✓ istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del D.P.R. n. 600/1973, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite;
- ✓ adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni effettuate successivamente al superamento del predetto limite;
- ✓ presentare i modelli ISA e la dichiarazione relativamente all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;
- ✓ versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite, risultante dalla dichiarazione annuale.

Le novità per il regime forfettario

FLAT TAX INCREMENTALE

I contribuenti persone fisiche **esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 TUIR, **un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.**

QUINDI PER ORA EFFETTI SOLO SUL 2023

Tener presente che:

- quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di **deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo**, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui sopra;
- nella determinazione degli **acconti dovuti** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali **per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui sopra.**

Le novità per il regime forfettario

FLAT TAX INCREMENTALE

Esempio

Lavoratore autonomo (non forfettario) con i seguenti redditi professionali:

- 2020: € 40.000
- 2021: € 50.000
- 2022: € 60.000
- 2023: € 120.000

Reddito più alto triennio 2020-2022: € 60.000

Differenza tra reddito 2023 e quello più alto del triennio $(120.000 - 60.000) = 60.000$ €

Decurtazione differenza del 5% del reddito 2022: $60.000 - (5\% 60.000) = 57.000$ € (*)

Minore tra risultato operazione precedente e 40.000 € = 40.000 €

Imposizione sostitutiva su 40.000€ = 15% (40.000) = 6.000 € (oltre a IRPEF ordinaria e addizionali su 80.000 €)

Risparmio d'imposta: (43-15)% su 40.000 € = 11.200 € (da non considerare per acconti 2024).

() Ipotizzando che il 5% si applichi sul maggior reddito 2020-2022: il testo della norma è poco chiaro, ma la Relazione si esprime in questo senso.*

Le novità per il regime forfettario

FLAT TAX INCREMENTALE

DA CHIARIRE

- **Soci di società di persone e studi associati?** Probabilmente non ammessi
- **Soggetti in forfettario nel triennio 2020-2022 ma ordinari/semplificati nel 2023:** forse potrebbero rientrare ma nulla di sicuro.
- **Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 2020?** O che cessano nel 2023?
- **Componenti reddituali straordinarie ?** Es. cessione ramo d'azienda, cessione clientela, etc.

*Disciplina criptovalute
(commi da 126 a 147)*

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Attraverso l'introduzione della nuova lettera c-sexies) al c. 1 dell'art. 67 del TUIR, vengono assoggettate a tassazione (senza alcuna deduzione) e ricomprese esclusivamente tra i **redditi diversi**

le **plusvalenze realizzate** e gli **altri proventi percepiti** attraverso operazioni che hanno ad oggetto **cripto-attività non inferiori complessivamente a € 2.000**.

Viene inoltre stabilito che:

- ✓ non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi stesse caratteristiche e funzioni;
- ✓ mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo di una cripto attività per l'acquisto di un bene/servizio/altra tipologia di cripto-attività o la conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Ai fini di questa disposizione, **per “cripto-attività” si intende** una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.



Viene prevista una **norma transitoria** che prevede **il realizzo (ai sensi dell'art. 68 c. 6) delle plusvalenze «eseguite» relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività sino al 2022** e la deduzione/riporto ex art. 68, c. 5, Tuir **delle minusvalenze già realizzate a tale data, consentendone la deduzione dalle plusvalenze.**

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Come anticipato, è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a 2.000€ per anno d'imposta.

Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.



Le minusvalenze realizzate sono **deducibili, limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività**, nel **periodo di imposta in cui sono realizzate** e nei **quattro periodi d'imposta successivi (richiesta l'indicazione in dichiarazione)**

Con le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 461/1997 si prevede inoltre:

- ✓ l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** nella misura **del 26%**;
- ✓ la possibilità di **esercitare l'opzione** per **regime del risparmio amministrato** o per **regime del risparmio gestito** presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati.

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITÀ

Per i contribuenti che detengono cripto-attività non in regime d'impresa alla data del **1° gennaio 2023** viene data la possibilità di **rideterminare il costo/valore di acquisto** alla medesima data (con riferimento al valore normale ex art. 9 TUIR) pagando sullo stesso un'**imposta sostitutiva del 14%**.



✓ l'imposta deve essere **versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo** (sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3% annuo).

Per le imprese, intervenendo sul testo dell'art. 110 TUIR, si prevede che non concorrono alla formazione del reddito (e della base imponibile IRAP) i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta **a prescindere dall'imputazione al conto economico**.

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Anche per le cripto-attività viene esplicitamente previsto l'**obbligo di monitoraggio fiscale** (quadro RW) a carico dei contribuenti, **indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione** delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano **detenute all'estero o in Italia**.



Per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, viene prevista la possibilità di presentare **apposita «istanza di emersione»** pagando un'**imposta sostitutiva del 3,5%** del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (per regolarizzare i redditi), nonché di **un'ulteriore somma pari allo 0,5%** per ciascun anno del predetto valore **a titolo di sanzioni e interessi** (per regolarizzare l'omesso monitoraggio).

La tassazione delle operazioni su cripto-valute

IMPOSTA DI BOLLO

Vengono assoggettati ad un'**imposta di bollo del 2 per mille annui** i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.



L'imposta di bollo è da applicare:

- ✓ a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio;
- ✓ anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela;
- ✓ anche nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone;
- ✓ con le stesse modalità e termini di versamento dell'imposta di bollo.

Definizioni agevolate (commi da 153 a 254)

Definizioni agevolate

LE VARIE TIPOLOGIE DI DEFINIZIONI AGEVOLATE

PROCEDURE AGEVOLATE		COMMI
1)	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	153-159
2)	Regolarizzazione delle irregolarità formali	166-173
3)	“Ravvedimento speciale” delle violazioni sulle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti	174-178
4)	Definizione agevolata degli atti dell'accertamento	179-185
5)	Definizione agevolata	186-205
6)	Liti pendenti Conciliazione agevolata	206-212
7)	Rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione	213-218
8)	Regolarizzazione dell'omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti deflattivi del contenzioso (accert. con adesione, conciliazione, etc.)	219-221
9)	Stralcio carichi affidati fino al 2015 di importo fino a 1.000 euro	222-230
10)	Definizione agevolata carichi affidato alla riscossione sino al 30.06.2022	231-254

Definizione agevolata avvisi bonari

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Debiti risultanti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 sulle dichiarazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 con pagamento non ancora scaduto al 01.01.23 o comunicate successivamente a tale data

Pagamento dilazionabile in **max 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi) + sanzioni del 3%** (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte/contributi non versati o versati in ritardo

Debiti da rateizzazioni ancora regolarmente in corso risultanti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 sulle dichiarazioni di qualsiasi anno d'imposta

Estensione della durata del periodo di rateazione del residuo fino a **max 20 rate trimestrali di pari importo + sanzioni del 3%** (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione su imposte/contributi non versati o versati in ritardo (né su rate già scadute)

Per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato **delle dichiarazioni 2019**, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle sono prorogati di un anno.

Definizione agevolata avvisi bonari

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le **ordinarie disposizioni** in materia di sanzioni e riscossione.

Viene modificato a regime l'art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 462/1997 (rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, anche ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973) prevedendo che le somme dovute possono sempre essere versate in un **numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. In precedenza, per le somme fino a 5.000 euro il versamento poteva avvenire solo in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Ai sensi della Circ. n. 1/E/2023, questa disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, **anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Definizione agevolata avvisi bonari

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Chiarimenti Circolare n. 1/E del 13.01.2023

Gli avvisi definibili sono:

- quelli contenuti nelle comunicazioni recapitate ai contribuenti **a partire dal 1° dicembre 2022;**
- quelli telematici messi a disposizione degli intermediari **a partire dal 2 ottobre 2022;**
- quelli recapitati **a partire dal 1° gennaio 2023.**

Per beneficiare della definizione agevolata, **è necessario che le somme dovute (compresa la sanzione ridotta) siano versate:**

- in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti;
- in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di **lieve inadempimento** (art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973: lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

Definizione agevolata

IRREGOLARITA' FORMALI

Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi/IVA/IRAP e sul pagamento di tali tributi,
commesse fino 31.10.2022

Versamento di 200€
per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni
in due rate di pari importo
(entro il **31.03.2023** e il **31.03.2024**)
+ pagamento delle somme dovute e rimozione delle irregolarità od omissioni
Termini di accertamento prorogati di due anni per le violazioni già oggetto di PVC.



Cfr. Circ. n. 11/E/2019 e Provv. AdE 15.03.2019 (la precedente sanatoria copriva le irregolarità commesse sino al 24 ottobre 2018)

Esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all'estero nonché violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Definizione agevolata

VIOLAZIONI TRIBUTARIE (RAVVEDIMENTO SPECIALE)

Violazioni (diverse da quelle su attività estere) non ancora contestate con art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 o con atto di liquidazione/accertamento/recupero/contestazione/irrogazione sanzioni e diverse da quelle di cui alle due slide precedenti riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti per tributi amministrati dall'AdE

(le irregolarità/omissioni vanno rimosse)

Pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre ad imposta e interessi (al tasso del 2%).
Previsto il versamento di quanto dovuto (o della prima di max 8 rate trimestrali di pari importo) entro il 31.03.2023.
 I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi
 e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.



In caso di mancato pagamento (anche parziale), **iscrizione a ruolo delle somme residue con applicazione della sanzione ordinaria** ex art. 13, D. Lgs. n. 471/1997 **e degli interessi** ex art. 20, D.P.R. n. 602/1973
 + decadenza dalla rateazione e **notifica della cartella di pagamento entro il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione

Adesione e definizione agevolata

ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Accertamenti con adesione e inviti
ex artt. 2, 3 e 5-ter D.Lgs. n. 218/1997 relativi a PVC
consegnati entro il 31.03.2023
e quelli relativi ad
avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione
non impugnati e ancora impugnabili
alla data di entrata in vigore della norma
nonchè quelli notificati fino al 31.03.2023 (tributi AdE)

Acquiescenza su avvisi
di accertamento/rettifica/liquidazione/atti di recupero
notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della norma
nonchè quelli notificati fino al 31.03.2023

Pagamento di 1/18 del minimo edittale
delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge
+ versamento di quanto dovuto
(o della prima di max 20 rate trimestrali
di pari importo con interessi legali)

Pagamento di 1/18
delle sanzioni irrogate previsto dalla legge
+ versamento di quanto dovuto
(o della prima di max 20 rate trimestrali
di pari importo con interessi legali)

Esclusa la compensazione



Esclusi dalla regolarizzazione atti emessi nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*

Definizione agevolata

CONTROVERSIE TRIBUTARIE (1)

Controversie tributarie pendenti in cui sono parte Ade o Agenzia Dogane, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio (nдр: nel qual caso si considera pendente in primo grado), Notificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, etc.)

Presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato/ne ha la legittimazione (in presenza di autonome controversie -diversi atti impugnati-, occorrerà presentare distinte domande di definizione)
 + **pagamento di un importo pari (*) al valore della controversia**, determinato ex art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992 (in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda).
 (o, se **l'importo dovuto è > 1.000€**,
della prima di max 20 rate trimestrali di pari importo con interessi legali) entro il 30.06.2023

Dagli importi dovuti si scomputano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
 Non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

(*) Ovvero proporzionale: v. prossime slide

Definizione agevolata

CONTROVERSIE TRIBUTARIE (2)

Controversie tributarie pendenti in cui sono parte Ade o Agenzia Dogane, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio (nдр: nel qual caso si considera pendente in primo grado), Notificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, etc)

In caso di:

- **Ricorso pendente in primo grado** → **Pagamento del 90%** del valore della controversia.
- **Soccombenza da parte dell' Agenzia delle Entrate/Dogane** nell'ultima o unica sentenza depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione (in caso di soccombenza parziale, le misure di cui sotto si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l' Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo):
 - **Soccombenza in primo grado: Pagamento del 40%** del valore della controversia;
 - **Soccombenza in secondo grado: Pagamento del 15%** del valore della controversia;
 - **Pendenza in Cassazione e soccombenza in tutti i precedenti gradi di giudizio: Pagamento del 5%** del valore della controversia.

Definizione agevolata

CONTROVERSIE TRIBUTARIE (3)

Controversie tributarie pendenti in cui sono parte Ade o Agenzia Dogane, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio (nдр: nel qual caso si considera pendente in primo grado), notificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, etc.)

In caso di:

- **Controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo** → **Pagamento del 15%** del valore in caso di soccombenza dell'Agencia delle entrate (in caso contrario: 40%)
- **Controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo** → **Nessun pagamento** purchè il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame.

Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce non passate in giudicato **al 01.01.2023**.



Esclusa la compensazione

Escluse dalla regolarizzazione le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse UE, l'IVA sulle importazioni e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato

Definizione agevolata

CONTROVERSIE TRIBUTARIE (4)

Controversie tributarie pendenti in cui sono parte Ade o Agenzia Dogane, anche in Cassazione e anche a seguito di rinvio (ndr: nel qual caso si considera pendente in primo grado), notificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, etc)

Per le controversie definibili si stabilisce:

- ✓ **che non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente**, nel qual caso il processo resta **sospeso fino al 10.07.2023**. Entro tale data il contribuente deve depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia **copia della domanda di definizione** e del **versamento degli importi dovuti/della prima rata**. Segue **l'estinzione del processo**;
- ✓ una **sospensione di 9 mesi dei termini di impugnazione/riassunzione/proposizione del controricorso** in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31.07.2023;
- ✓ che l'eventuale diniego della definizione va **notificato entro il 31.07.2024**. Ne è consentita **l'impugnazione entro 60 giorni**.

Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi di Cassazione ex art, 5 L. n. 130/2022.

Ciascun Ente territoriale può, **entro il 31.03.2023**, applicare queste norme alle proprie controversie fiscali.

Conciliazione agevolata

CONCILIAZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Controversie pendenti di fronte alle Corti di Giustizia I° e II° grado alla data di entrata in vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate

Pagamento entro il 30.06.2023 di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, (anziché del 40% in primo grado e del 50% in secondo grado) oltre ad interessi legali ed eventuali accessori.
+ versamento di quanto dovuto
(o della prima di max 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Alternativa alla definizione agevolata

Esclusa la compensazione

- **In caso di mancato pagamento** (anche parziale), **iscrizione a ruolo delle somme residue con applicazione della sanzione ordinaria** ex art. 13, D. Lgs. n. 471/1997 **aumentata della metà e degli interessi.**
- **Escluse dalla regolarizzazione** le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse UE, l'IVA sulle importazioni e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato

Rinuncia agevolata

RINUNCIA AGEV. GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

Rinuncia al ricorso (principale o incidentale) per Cassazione a fronte di controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate

Entro il **30.06.2023** sottoscrizione di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali + **integrale pagamento delle somme** scaturenti dall'accordo entro 20 giorni, **con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo di legge.**

Non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.



Alternativa alla definizione agevolata

Esclusa la compensazione

Escluse dalla regolarizzazione le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse UE, l'IVA sulle importazioni e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato

Definizione agevolata

OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE

Omesso/carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione/acquiescenza/reclamo/mediazione con AdE

+

omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione

scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento/atto di intimazione

Versamento di quanto dovuto a titolo di sola imposta
(o della prima di max 20 rate trimestrali di pari importo con interessi legali) entro il **31.03.2023**



Esclusa la compensazione

In caso di mancato pagamento (anche parziale),
iscrizione a ruolo delle somme residue
con applicazione della sanzione ordinaria ex art. 13, D. Lgs. n. 471/1997
e degli interessi ex art. 20, D.P.R. n. 602/1973
+ notifica della cartella di pagamento entro il 31.12 del 3° anno successivo
a quello in cui si è verificato l'omesso versamento di quanto dovuto

Definizione agevolata

CARICHI FINO A 1.000€ AFFIDATI AGLI AGENTI DAL 2000 AL 2015

Debiti di importo residuo (capitale + interessi + sanzioni), alla data di entrata in vigore norma, $\leq 1.000\text{€}$, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione da parte di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, dal 01.01.2000 al 31.12.2015

Annullamento automatico al 31.03.2023 e, fino a tale data, **sospensione della riscossione + trasmissione agli enti entro il 30.06.2023**, da parte dell'agente della riscossione, dell'elenco delle **quote annullate**.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.



Escluse dalla regolarizzazione le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse UE, l'IVA sulle importazioni, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Definizione agevolata

CARICHI FINO A 1.000€ AFFIDATI AGLI AGENTI DAL 2000 AL 2015

Per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **l'annullamento automatico opera** limitatamente alle somme dovute, alla medesima data,

a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Tali Enti possono negare l'applicazione di queste disposizioni con provvedimento **adottato entro il 31.01.2023**.



Relativamente alle **sanzioni amministrative**, comprese quelle per **violazioni del codice della strada** di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni di cui alla precedente slide si applicano **limitatamente agli interessi**, comunque denominati. L'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Definizione agevolata

CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 30.06.2022 (1)

Debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 (pur se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione a rottamazione o "saldo e stralcio" e anche se non perfezionatesi)

Versamento del capitale (oltre a spese esecutive e di notifica), senza sanzioni, interessi (anche di mora) e aggi **in unica soluzione entro il 31.07.2023 o in max 18 rate** con interessi del 2% annuo (la 1^a e la 2^a rata, ciascuna pari al 10% di quanto dovuto, scadenti rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023, le successive, di pari ammontare, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024; importi e scadenze comunque comunicati a chi aderisce tramite il sito internet dell'agente della riscossione entro il 30.06.23).

+ presentazione di una **dichiarazione in via telematica** (o integrazione, se già presentata), da parte del debitore ed **entro il 30.04.2023**, all'agente della riscossione secondo con le modalità che lui stesso renderà disponibili sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, nella quale assumersi l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che si intende definire ed indicare il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato. Il giudice sospende l'eventuale giudizio.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo anteriormente alla definizione.

In caso di mancato pagamento (anche parziale), **sospensione del giudizio revocata dal giudice su istanza di una delle parti**

Definizione agevolata

CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 30.06.2022 (2)

Debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 (pur se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione a rottamazione o "saldo e stralcio" e anche se non perfezionatesi)

La **presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione** determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione:

- **l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
- **il divieto di avviare nuove procedure esecutive**, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- **la condizione di "non inadempienza"** (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo > 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis, DPR n. 602/1973 e Decreto MEF n. 40/2008). In tal modo, l'agente della riscossione sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento.
- **l'applicazione della disposizione** recata dall'art. 54 del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, **ai fini del rilascio** del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**).

Definizione agevolata

CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 30.06.2022 (3)

Debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 (pur se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione a rottamazione o “saldo e stralcio” e anche se non perfezionatesi)

Il debitore che ha aderito alla (e perfezionato la) definizione ottiene:

- ✓ **la revoca automatica delle dilazioni sospese** per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, limitatamente ai debiti definiti ed ivi ricompresi al 31.07.23;
- ✓ **l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza** sui debiti definiti, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati si considerano semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Esclusi dalla definizione agevolata carichi recanti le risorse UE, l'IVA sulle importazioni, i recuperi di aiuti di stato considerati illegittimi dalla UE, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, le multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna. Per le sanzioni non tributarie/previdenziali (comprese quelle per violazione del codice della strada) l'agevolazione si applica limitatamente agli interessi e agli aggi.

Definizione agevolata

CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 30.06.2022 (4)

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale** compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi tramite dichiarazione.

La definizione agevolata è consentita **anche per i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni o al «saldo e stralcio»** (art. 1, commi 184 ss., Legge n. 145/2018), anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.



Le modalità attuative delle definizioni agevolate viste sino ad ora, **verranno disciplinate in seguito**, con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata

RIEPILOGO

DEFINIZIONI AGEVOLATE RUOLI

Definizione agevolata ruoli affidati da 01/01/2000 a 30/06/2022

Si versano solo quota capitale + spese di notifica e di procedura esecutiva.

- Unica rata entro il 31/07/2022;
- 18 rate di cui:
 - 10% al 31/07/2023;
 - 10% al 30/11/2023;
 - restante al 28/02 – 31/05 – 31/07 – 30/11.

Saldo e stralcio debiti importo residuo al 01/01/2023 \leq 1.000€

Relativi a singoli carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2015

Definizione agevolata

RIEPILOGO

DEFINIZIONI AGEVOLATE IRREGOLARITA' FORMALI E SOSTANZIALI

Definizione agevolata somme da controlli automatici dichiarazioni

Se termine di pagamento non è scaduto al 01/01/2023
→ **Versamento di imposte + interessi + sanzioni ridotte al 3%**

Definizione agevolata irregolarità formali commesse fino al 31/10/2022

Versamento di 200€ per ciascun anno in due rate (31/03/2023 e 31/03/2024)

Definizione rate atti accertamento, reclamo, mediazione scadute al 01/01/2023

Versamento imposta dovuta entro il 31/03/2023 in unica soluzione o 20 rate trimestrali

Definizione irregolarità non formali dichiarazioni periodo d'imposta 2021 e precedenti

Versamento imposta + interessi + 1/18 sanzione minima edittale in unica soluzione entro il 31/03/2023 o in 8 rate trimestrali

Definizione agevolata

RIEPILOGO

DEFINIZIONI AGEVOLATE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

**Definizione liti pendenti,
anche in Cassazione,
al 01/01/2023**

Definizione mediante pagamento di una % sul valore della lite:

- Soccombenza AdE. 1° grado: **40%**;
- Soccombenza AdE. 2° grado: **15%**;
- Ricorsi in Cassazione con soccombenza AdE in tutti i gradi: **5%**;
- Altri casi: **90%**.

**Definizione controversie
“fuori udienza”**

Versamento sanzioni ridotte a 1/18 + interessi e accessori

**Rinuncia al ricorso
per Cassazione**

Rinuncia da effettuare entro il 30/06/2023 + **Versamento sanzioni ridotte a 1/18 + interessi e accessori**

*Crediti d'imposta energia elettrica e gas
(commi da 2 a 9 e da 45 a 50)*

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

BONUS AMPLIATI

Riconosciuti anche per il **1° trimestre 2023** i **crediti d'imposta** a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'**acquisto di energia elettrica e gas naturale**

	Periodo	Imprese NON energivore (dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW)	Imprese energivore
Energia elettrica	1° trim 2023	Credito 35% , se costi medi per kWh dell'energia elettrica del IV° trim 2022 > di oltre il 30% quelli del IV° trim 2019	Credito 45% , se costi medi per kWh dell'energia elettrica del IV° trim 2022 > di oltre il 30% quelli del IV° trim 2019 (*)
	Periodo	Imprese NON gasivore	Imprese gasivore
Gas (no x usi termoelettrici)	1° trim 2023	Credito 45% , se prezzo di rif. medio del gas (mercato MI-GAS) del IV° trim 2022 > di oltre il 30% a quello del IV° trim 2019	

(*) beneficio riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel 1° trimestre 2023. In tal caso: l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo medio nel trimestre dell'energia elettrica convenzionale PUN.

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

CRED. D'IMPOSTA ACQUISTO CARBURANTI AGRICOLTURA/PESCA

Viene previsto un **credito d'imposta del 20%** in favore delle **imprese** esercenti **attività agricola, pesca o agromeccanica** di cui al cod. ATECO 1.61 sulle **spese sostenute nel 1° trimestre 2023** per l'**acquisto di benzina e gasolio** (comprovato dalle relative fatture d'acquisto, al netto d'IVA) per la **trazione dei mezzi** utilizzati per l'esercizio delle predette attività e/o per il **riscaldamento di serre** e fabbricati produttivi adibiti all'**allevamento di animali**



IL CREDITO D'IMPOSTA:

→ **E' utilizzabile esclusivamente in compensazione**, senza i limiti ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007;

→ **E' cedibile a terzi** (prima cessione libera, le due successive solo a favore di soggetti vigilati), è necessario il visto di conformità e deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato fruito dal cedente e comunque entro il 31.12.23;

→ Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

BONUS AMPLIATI

Ricordiamo la situazione pregressa:

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	ottobre 2022 novembre 2022	dicembre 2022
Imprese energivore	20%	25%		40%	40%
Imprese non energivore	---	15%		30%	30%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	40%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%	20% (*)	
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

(*) Per tali imprese il credito riferito al **quarto trimestre** era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese **esercenti l'attività agromeccanica** identificate dal codice ATECO 1.61.

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

BONUS AMPLIATI

Nel caso in cui l'impresa (non gasivora/non energivora) destinataria del contributo si rifornisca nel IV° trimestre 2022 e nel I° trimestre 2023 dallo **stesso fornitore di energia elettrica o gas** da cui si riforniva nel **IV° trimestre dell'anno 2019**, può richiedere al fornitore, **entro 60 giorni dalla scadenza** del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, di fornirgli il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica nonché **l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I° trimestre del 2023**.



All'ARERA è demandato di definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore

Le altre novità

BONUS AMPLIATI

UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA ENTRO IL 31.12.2023:

IN COMPENSAZIONE

- ✓ **non sono soggetti ai limiti di utilizzo** ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (250.000 € annui) e art. 34, L. n. 388/2000 (2.000.000 € annui);
- ✓ **non rilevano ai fini IRPEF/IRES/IRAP** e ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi** ex art. 61, TUIR;
- ✓ **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi purchè tale cumulo **non porti al superamento del costo sostenuto**.

CESSIONE A TERZI

- ✓ **sono cedibili solo per intero** (la prima cessione è libera, le due successive possono essere effettuate solo a favore di soggetti vigilati quali banche, intermediari finanziari, etc);
- ✓ **è necessario il visto di conformità**, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta;
- ✓ **devono essere utilizzati dal cessionario con le stesse modalità** con le quali sarebbero stati fruiti dal soggetto **cedente**.

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

UTILIZZI (dopo la conversione del D.L. «Aiuti quater»)

Le scadenze per l'utilizzo dei crediti energia e gas:

- entro il 31.12.2022 per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 30 settembre 2023 per il terzo e quarto trimestre 2022 (ricordarsi comunicazione al 16.03.2023 per non perdere il diritto all'utilizzo del residuo al 31.12.2022);
- entro il 31 dicembre 2023 per il primo trimestre 2023.

Le scadenze per l'utilizzo dei crediti agricoltura e pesca:

- entro il 31.12.2022 per i crediti relativi al primo e secondo trimestre;
- entro il 31 marzo 2023 e il 30 giugno 2023 per il terzo e quarto trimestre 2022 (ricordarsi comunicazione al 16.03.2023 per non perdere il diritto all'utilizzo del residuo al 31.12.2022);;
- entro il 31 dicembre 2023 per il primo trimestre 2023.

Per le cessioni cfr.:

- Provvedimento AdE 06.10.2022 per i crediti del terzo trimestre 2022 (scad. 22.03.2023)
- Provvedimento AdE 06.12.2022 per i crediti del quarto trimestre 2022 (scad. 21.06. 2023)

Crediti d'imposta energia elettrica e gas

UTILIZZI (dopo la conversione del D.L. «Aiuti quater»)

In alternativa al credito d'imposta le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione (da 12 a 36 mesi) degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (D.L. «Aiuti Quater»).

(istanza ai fornitori su modello ministeriale – garanzia SACE)

*Novità in tema di reddito
di lavoro dipendente
(commi da 58 a 63)*

Novità in tema di reddito di lavoro dipendente

DETAZZAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO/RISTORAZIONE

Le mance versate nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche con mezzi di pagamento elettronici) ai **dipendenti** del settore privato con un **reddito di lavoro \leq € 50.000** (anno precedente)



- ✓ costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- ✓ sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva (IRPEF e addizionali) pari al 5%**, applicata dal sostituto d'imposta entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (previa possibilità, da parte del lavoratore, di chiederne la **non applicazione mediante espressa rinuncia scritta**);
- ✓ sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali/assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- ✓ concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni/detractions/benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Novità in tema di reddito di lavoro dipendente

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA'

Ridotta al 5% (in precedenza 10%) per il solo **anno 2023**,
l'imposta sostitutiva applicabile,
erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali,
di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

salva espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore:

- ✓ **ai premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione,
- ✓ alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa**, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se lavoratori coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro).



Disposizione applicabile
ai titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato**,
nel 2022, di importo **≤ 80.000€**.

Novità in tema di reddito di lavoro dipendente

RIPROPOSIZIONE BONUS BENZINA

Il 12 gennaio scorso il Governo ha approvato alcune modifiche al testo di un decreto-legge (D.L. n. 5/2023 pubblicato in «Gazzetta» il 14/01/2023) che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.



Una di queste modifiche **proroga al 31 dicembre 2023** il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, **nel limite di euro 200 per lavoratore**, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR. A quanto è dato sapere si tratta della «riedizione» di quanto previsto con l'art. 2 del D.L. n. 21/2022 (cfr. Circ. n. 27/E/2022).

*Altre disposizioni di interesse
per le imprese e i professionisti*

Le altre novità per imprese e professionisti

PROROGA BONUS 4.0 BENI MATERIALI

Il comma 423 proroga al 31.12.2023 **proroga al 30 settembre 2023** (dal precedente termine del 30 giugno 2023) il termine di consegna/acquisizione per i beni strumentali materiali nuovi ai fini del **credito d'imposta 4.0, con applicazione del bonus in vigore nel 2022**, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o 30.09.2023)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o 30.06.2026)
Fino a € 2.500.000	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000*	10%	5%

Limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000 **ANNUALE** (chiarimento cm 14 del 17 maggio 2022)

* **D.L. SOSTEGNI TER (art. 10 D.L. n. 4/2022)**: incrementato a 50 milioni l'ultimo scaglione nel caso di investimenti con obiettivi di transizione ecologica inclusi nel PNRR.

Le altre novità per imprese e professionisti

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c. 271 e 272)

Con una modifica apportata all'art. 5, c. 9, del D.L. n. 146/2021 viene ulteriormente prorogata, attualmente al **30.11.2023** (in luogo del 31.10.2023 precedentemente fissato dal all'art. 38, comma 1, del D. L. n. 144/2022) il termine per la **presentazione dell'istanza di riversamento spontaneo, senza sanzioni ed interessi, del credito d'imposta ricerca e sviluppo** di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013.



Una ulteriore modifica stabilisce che le **certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione** di cui all'art. 23, comma 2, del D.L. 73/2022 possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta **non siano già state constatate con processo verbale di constatazione** (in precedenza era prevista la condizione che non fossero «iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza»).

Le altre novità per imprese e professionisti

SANATORIA CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c. 271 e 272)

Si rammenta che la certificazione in esame **attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione **nell'ambito delle attività di R&S**, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

La certificazione esplica **effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. In linea di principio, **gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.**

Le altre novità per imprese e professionisti

AMMORTAMENTO IMMOBILI IPERMERCATI E DISCOUNT

In base ai commi da 65 a 69, **le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sono deducibili per il periodo d'imposto in corso al 31.12.2023 e per i 4 successivi** in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo storico del **coefficiente del 6%** (prima: 4% tranne GDO, già al 6%) per le imprese che svolgono una delle attività riferite ai **codici ATECO:**

47.11.10 (Iper-mercati); **47.11.20** (Supermercati); **47.11.30** (Discount di alimentari); **47.11.40** (Mini-mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); **47.11.50** (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); **47.19.10** (Grandi magazzini); **47.19.20** (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); **47.19.90** (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); **47.21** (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); **47.22** (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); **47.23** (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); **47.24** (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); **47.25** (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); **47.26** (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); **47.29** (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Le altre novità per imprese e professionisti

AMMORTAMENTO IMMOBILI IPERMERCATI E DISCOUNT

Le imprese di cui ai commi 65 e 66, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da:

- beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa;
- impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa aderenti al regime del **consolidato fiscale**, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 e anch'esse aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

PREVISTO UN PROV. ATTUATIVO

Le altre novità per imprese e professionisti

CORREZIONE ERRORI IN BILANCIO (c. 273-275)

Viene modificato l'art. 83, c. 1-bis, TUIR, nel punto in cui (a seguito di quanto previsto con l'art. 8, c. 2, del D.L. n. 73/2022) si stabilisce che **i criteri di imputazione temporale hanno effetto ai fini fiscali (anche IRAP) anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili.**

La «derivazione rafforzata» si applica ai soggetti IAS, ai soggetti OIC (anche con bilancio abbreviato) e alle «micro-imprese» che optano per il bilancio ordinario.

La modifica prevede che l'estensione del criterio di cd. «derivazione rafforzata» alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili **si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.**



Le norma si applica a partire **dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022** (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022).

Le altre novità per imprese e professionisti

INNALZAMENTO LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Intervenendo sul testo dell'art. 18, c. 1 del D.P.R. n. 600/1973, il comma 276 amplia, dal 1° gennaio 2023, i limiti di riferimento **del regime di contabilità semplificata per imprese minori**. Con le norme in esame le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

- ✓ da 400.000 a **500.000 euro** per le imprese che esercitano la prestazione di servizi
- ✓ da 700.000 a **800.000 euro** per le imprese aventi a oggetto altre attività.



Si rammenta che:

- I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente (fermo restando il limite di 800.000 euro a livello complessivo) ; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (vedi R.M. 293/E/2007);
- i criteri per l'individuazione delle attività consistenti in prestazioni di servizi sono stati fissati dall'articolo unico del D.M. 17/01/1992;
- **le stesse soglie consentono di liquidare e versare l'IVA trimestralmente** (art. 7 Dpr 542/99 e art. 14, c. 11, L. n. 183/2011) ma vanno riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente (rigo VE50 del mod. Iva 2023) e non ai ricavi.

Le altre novità per imprese e professionisti

DEDUCIBILITA' COSTI «BLACK LIST» (c. 84-86)

Viene ripristinata con modifiche la specifica disciplina stabilita per il solo anno 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015 relativamente alla deducibilità dei costi c.d. “black list” (effettivi)

Dal 2016 al 2022	Dal 2023 (nuovi c. 9-bis ss. art. 110 TUIR)	
<p>Costi black list deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non “black list” (inerenza, competenza, certezza e determinabilità).</p>	<p><u>Se costo black list di ammontare \leq al valore normale</u></p>	<p>→ Deducibilità integrale</p>
	<p><u>Se costo black list di ammontare $>$ al valore normale</u></p>	<p>→ Deducibilità nel limite del valore normale determinato ex art. 9, TUIR</p>
	<p><i>Circostanza esimente: In caso di impresa residente in Italia che dimostra che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione</i></p>	<p>→ Deducibilità integrale anche dell'eccedenza (valore normale – costo)</p>

Le altre novità per imprese e professionisti

DEDUCIBILITA' COSTI «BLACK LIST» (c. 84-86)

Si considerano **Paesi o territori non cooperativi** a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, ossia:

- ✓ **Samoa americane**
- ✓ **Anguilla**
- ✓ **Bahamas**
- ✓ **Figi**
- ✓ **Guam**
- ✓ **Palau**
- ✓ **Panama**
- ✓ **Samoa**
- ✓ **Trinidad e Tobago**
- ✓ **Isole Turks e Caicos**
- ✓ **Isole Vergini degli Stati Uniti**
- ✓ **Vanuatu**

Per la deducibilità è prevista la **separata indicazione dei componenti negativi in dichiarazione dei redditi**. In caso di omissione scatta la sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei costi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro

Norme non applicabili se scatta la disciplina CFC (art. 167 TUIR)

Le altre novità per imprese e professionisti

IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE DI UTILI «BLACK LIST»

Con i commi da 87 a 95 viene introdotto un **regime facoltativo di affrancamento/rimpatrio degli utili/riserve di utili «black list» non ancora distribuiti all'1.1.2023, risultanti dal bilancio 2021** delle **società/enti non residenti partecipati** (anche indirettamente).

In particolare il socio residente/localizzato in Italia che detiene la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa può optare per l'**assoggettamento** dei predetti utili/riserve di utili **alla seguente imposta sostitutiva:**

Socio	% Imposta sostitutiva
Soggetto IRES	9% (*)
Soggetto IRPEF	30% (*)

(*) Aliquota **ridotta di 3 punti percentuali** relativamente agli utili percepiti dal controllante residente/localizzato in Italia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati in una specifica riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a 2 esercizi.

Le altre novità per imprese e professionisti

IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE DI UTILI «BLACK LIST»

Di fatto, a seguito dell'opzione, le predette somme sono escluse dalla tassazione ordinaria ex artt. 47, c. 4 e 89, c. 3, TUIR e assoggettate ad imposta sostitutiva.



**L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione,
senza possibilità di compensazione,
entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022.**

Le altre novità per imprese e professionisti

IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE DI UTILI «BLACK LIST»

MODALITA':

- L'opzione può essere esercitata, direttamente nel mod. REDDITI 2023 relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, distintamente per ciascuna partecipata estera e con riferimento a tutti o parte degli utili/riserve di utili, e risulterà efficace dal 2023;
- L'opzione può riguardare anche gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption* ex art. 168-ter, TUIR;
- In caso di distribuzione di dividendi, gli stessi si considerano **prioritariamente** formati da utili/riserve di utili oggetto di affrancamento;
- Il **costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione estera è:
 - incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, degli utili/riserve di utili assoggettati ad imposta sostitutiva;
 - diminuito degli utili/riserve di utili distribuiti.

Le altre novità per imprese e professionisti

TASSAZIONE PLUSVALENZE DI SOCIETA' ESTERE

Con i commi da 96 a 99 viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'art. 23, TUIR secondo il quale si considerano prodotte in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso da parte di non residenti di **partecipazioni in società/enti non residenti il cui valore deriva, per più del 50%, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni precedenti la cessione, direttamente o indirettamente da immobili situati in Italia.**

Allo scopo viene inserito il comma 5-bis all'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, derogando al precedente comma 5 che prevede per i non residenti l'irrilevanza di plus/minus derivanti da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti all'estero residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.



Eccezione per le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, non assoggettate a tale disposizione.

Le altre novità per imprese e professionisti

TASSAZIONE PLUSVALENZE DI SOCIETA' ESTERE

La norma non si applica quando i beni immobili posseduti dalla società partecipata sono quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.



Inoltre, la disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Le altre novità per imprese e professionisti

DIFFERIMENTO APPLICAZ. “PLASTIC TAX” (c. 64)

La **tassa al consumo di 0,45 €**, introdotta dalla Legge di bilancio 2020, per ogni kg di plastica contenuta nei manufatti con singolo impiego (c.d. **MACSI**) allo scopo di **disincentivare** i **prodotti monouso** e promuovere materie compostabili ed eco compatibili, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del procedimento attuativo

+

credito d'imposta pari al 10% delle spese riconosciuto
(fino ad un **massimo di 20.000 €/beneficiario**) alle imprese

del **settore delle materie plastiche, a copertura delle spese sostenute nel 2020** per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti compostabili:

- ✓ utilizzabile **esclusivamente in compensazione** in F24;
- ✓ **non soggetto ai limiti di utilizzo** ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (250.000 € annui) e art. 34, L. n. 388/2000 (700.000 € annui);
- ✓ **rientrante nel limite degli aiuti *de minimis*** e da indicare nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno di concessione.



Applicabilità ulteriormente posticipata al 01.01.2024 (in precedenza 01.01.2023)

Le altre novità per imprese e professionisti

DIFFERIMENTO APPLICAZ. "SUGAR TAX" (c. 64)

La **tassa** sul consumo di **bevande con zuccheri aggiunti** (c.d. **edulcorate**) **introdotta** dalla Legge di Bilancio 2020 pari a:

- **10 € per hl per i prodotti finiti;**
 - **0,25 € per kg per i prodotti da diluire,**
con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
alla data di pubblicazione del relativo Decreto
non applicabile alle bevande edulcorate:
- ✓ **cedute direttamente** dal fabbricante nazionale **per il consumo in altri Paesi della UE e per quelle esportate.**
 - ✓ il cui **contenuto complessivo di edulcoranti** sia \leq :
 - **25 gr/l** per i **prodotti finiti;**
 - **125 gr/kg** per i **prodotti da diluire.**



Applicabilità ulteriormente posticipata al 01.01.2024 (in precedenza 01.01.2023)

Le altre novità per imprese e professionisti

PROROGA VARIE AGEVOLAZIONI

- Il comma 395 proroga al 31.12.2023 il **credito d'imposta** previsto per le spese di **consulenza** relative alla **quotazione delle PMI** (art. 1, c. 89-92, L. n. 205/2017) incrementandone l'importo da 200.000 € a **500.000 €**;
- Il comma 265 **proroga al 31.12.2023** il **credito di imposta** per **investimenti** destinati a **strutture produttive** nelle regioni del Mezzogiorno (art. 1, c. 98, Legge n. 208/2015);
- Il comma 267 **proroga al 31.12.2023** il **credito di imposta** per **investimenti** nelle ZES, **Zone economiche speciali** (art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017);
- Il comma 268 **estende all'esercizio 2023** il **credito di imposta** per **investimenti in ricerca e sviluppo** in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020)

Le altre novità per imprese e professionisti

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Riconosciuto con il comma 614 **anche per il 2023** il c.d. “**sport bonus**”, ovvero un **credito d'imposta del 65% per le imprese** sulle **erogazioni liberali in denaro** aventi ad oggetto interventi di **manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture** sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari/affidatari



IL CREDITO D'IMPOSTA:

- E' ripartito in **3 quote annuali di pari importo** ed è riconosciuto:
- ✓ alle **persone fisiche/enti non commerciali** nel limite del **20%** del reddito imponibile;
 - ✓ ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** nel limite del **10% dei ricavi annui**. Per tali soggetti il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non rileva ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Le altre novità per imprese e professionisti

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE (c. 615)

Nuovamente prorogato il **credito d'imposta del 50%** ex art. 81, DL n. 104/2020, in favore di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali, sugli **investimenti pubblicitari** effettuati nel periodo **01.01 - 31.03.2023** (ad eccezione di quelli nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91) aventi ad oggetto **campagne pubblicitarie** (o sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e **società sportive professionistiche** e di società e **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al CONI



IL CREDITO D'IMPOSTA (che rientra nel regime «de minimis»):

- Per il primo trimestre 2023:
- ✓ **non può essere superiore a € 10.000;**
 - ✓ è riconosciuto nel **limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.**
- E' **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite mod. F24 previa presentazione di apposita domanda al Dipartimento dello sport.

Le altre novità per imprese e professionisti

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI (c. 685-690)

Introdotta per gli **anni 2023 e 2024** un **credito d'imposta del 36%** delle spese sostenute e documentate per gli **acquisti di prodotti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata** di carta/alluminio/vetro o di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002



IL CREDITO D'IMPOSTA:

- E' riconosciuto fino ad un **importo massimo di € 20.000** annui per ciascun **beneficiario**;
- **Va indicato nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- E' **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite mod. F24, a decorrere **dall'1.1 del periodo d'imposta successivo** a quello in cui sono stati effettuati gli **acquisti**;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e non è sottoposto ai limiti ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007.

Le altre novità per imprese e professionisti

CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA (d.l. «Aiuti quater»)

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso **un credito d'imposta per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per adeguarsi alla «lotteria degli scontrini»** degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.



Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti di utilizzo ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 e art. 34, L. n. 388/2000) a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo).

Previsto apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le novità sugli Aiuti di Stato

SPLAFONAMENTO AIUTI SETTORI TURISMO E CULTURA (c. 595-602)

I seguenti aiuti:

- a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (aiuti ai **settori turistico e culturale**);
- b) articolo 79 D.L. n. 104/2020 (**settore turistico e termale**);
- c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, D.L. n. 137/2020 (**settori cultura e turismo**)

fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea sul *Temporary Framework* **possono essere cumulati** da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Si applica la nozione di «impresa unica» (Reg. UE n. 1407/2013).

In caso di **superamento dei limiti**, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo (interessi compresi) è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti «capienti» **l'importo deve essere riversato**, senza applicazione di sanzioni.



Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il MEF, sono stabilite le **modalità di attuazione** delle presenti norme, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezioni 3.1 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'art. 3, comma 8, del decreto estende all'esercizio in corso al 31/12/2023 **la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60, c. 7-bis del D.L. n. 104/2020.**

A seguito della modifica, la disposizione prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi **in corso** al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 **e al 31 dicembre 2023**, possono, anche in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

I **soggetti**
che si avvalgono
di tale facoltà
devono:

destinare a una riserva indisponibile gli utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (se gli utili sono di importo inferiore, la riserva potrà essere integrata utilizzando altre riserve disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi futuri)

dare conto delle ragioni della deroga in Nota integrativa, indicando altresì iscrizione ed importo della riserva indisponibile e l'influenza del mancato ammortamento sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio

Ai fini fiscali (anche IRAP), **la deduzione della quota di ammortamento è ammessa a prescindere dall'imputazione al conto economico** (nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni del Tuir e del D. Lgs. n. 446/1997). Si tratta di una **facoltà**: risposta ad interpello n. 607/2021.

Il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Telefisco 2022

D

Ammortamenti sospesi di cespiti per i quali erano deducibili quote di super o iperammortamento, in quale esercizio tali ultime deduzioni possono (o devono) essere fruite dal contribuente?

R

La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito – con riferimento sia al super ammortamento che all’iper ammortamento – la natura extracontabile delle relative deduzioni, che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili. Inoltre, la disciplina della sospensione degli ammortamenti, contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del D.L. n. 104/2020, rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti.

Si ritiene, pertanto, che la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui al comma 7-bis, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.

Il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE PERDITE

Con il successivo comma 9 dell'art. 3 si prevede **la proroga all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 del regime di sterilizzazione delle perdite** previsto dall'art. 6, D.L. n. 23/2020, riscritto e sostituito dall'art. 1, comma 266, della legge di Bilancio 2021 (legge di n. 178/2020) e modificato dall'art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 228/2021.

In sostanza, con la nuova norma si prevede che anche **per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022** non trovano applicazione, **fino alla chiusura del quinto esercizio successivo:**

- gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.a.) e 2482-bis , commi 4, 5, 6 (per le S.r.l.) cod. civ. riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;
- gli articoli 2447 (per le S.p.a.) e 2482-ter (per le S.r.l.) cod. civ., riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'art. 2484, comma 1, numero 4), e all'art. 2545-duodecies cod. civ.

Il Decreto Milleproroghe n. 198/2022

PROROGATA LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE PERDITE

Ne consegue che il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.

In concreto, dunque, sarà l'assemblea **che approverà il bilancio dell'esercizio 2027** a dover prendere i provvedimenti necessari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 23/2020, le perdite dovranno **essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.**

Le altre novità

Le altre novità

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Con il comma 74 viene estesa al 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) l'applicazione delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-bis (art. 64, commi da 6 a 8, del D.L. n. 73/2021) per l'**acquisto di «prime case»** (non categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o costituzione di diritto di **nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione** relativi alle stesse, stipulati nel periodo **dal 26.05.2021 al 31.12.2023**, da parte di **giovani «under 36»** con **ISEE ≤ 40.000 € annui**



AGEVOLAZIONI PROROGATE (cfr. Circ. 12/E/2021):

- esenzione dalle imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- se atto soggetto a IVA, attribuzione di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto.

Le altre novità

DETRAZIONE 50% IVA SU ACQUISTO IMMOBILI (c. 76)

Ai fini IRPEF viene prevista la **detrazione in 10 quote costanti dall'imposta lorda**, fino alla concorrenza del suo ammontare, **del 50% dell'IVA pagata in relazione all'acquisto**, effettuato entro il 31 dicembre 2023 (pagamenti e rogito), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite/ristrutturate.

Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione agevolata (ad esempio, posto auto, cantina, ecc.), a patto che il loro acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e che nell'atto vi sia l'evidenza del vincolo pertinenziale



Per chiarimenti vedi:

Circolari 12/E/2016, 20/E/2016, 13/E/2019 e la risposta ad interpello n. 149/2020 (sulla precedente formulazione di cui all'art. 1, comma 56, Legge n. 208/2015).

Le altre novità

PROROGA ESENZIONE IRPEF COLT. DIRETTI/IAP (c. 80)

Coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Redditi dominicali e agrari	Esenti IRPEF	Dovrebbero tornare imponibili al 100%				

**ESENZIONE ESTESA
ANCHE AL 2023**

**L'esenzione si applica anche ai soci delle società semplici,
ma non a quelli di persone (reddito d'impresa).**

Se il terreno è affittato a terzi,
l'esenzione spetta sull'eventuale reddito agrario se l'affittuario è CD o IAP.

ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI (c. 81)

Esenzione IMU estesa agli immobili:

- ✓ **non utilizzabili né disponibili**, per i quali è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), c.p.p.;
- ✓ **occupati abusivamente**, per i quali è stata presentata denuncia o è stata avviata un'azione giudiziaria penale.



Con apposito decreto del MEF verranno stabilite le modalità attraverso le quali i soggetti interessati dovranno comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Le altre novità

AFFRANCAMENTO DI VALORE AREE E PARTECIPAZIONI (c. 107-109)

Viene riproposta, per i beni posseduti **all'1.01.2023** la possibilità per persone fisiche/società semplici/associazioni prof.li/enti non commerciali di **rideterminare**, per i beni non detenuti in regime d'impresa, **il costo d'acquisto di:**

terreni edificabili, e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi

partecipazioni possedute a titolo di proprietà/usufrutto, anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali (*)



Per perfezionare l'affrancamento di valore, occorrerà provvedere **entro il 15.11.2023:**

- ✓ **alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;**
- ✓ **al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (anche rateizzabile in max 3 rate annuali di pari importo – interessi 3%)

() In tal caso, per la determinazione della plus/minusvalenza, in luogo del costo d'acquisto, può essere assunto il valore normale ex art. 9 TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.*

Le altre novità

AFFRANCAMENTO DI VALORE AREE E PARTECIPAZIONI (c. 107-109)

Cambiano i calcoli di convenienza: il caso delle partecipazioni

Punto di equilibrio: $\text{Plusvalenza} \times 26\% = \text{Valore mercato (costo fiscale + plusvalenza)} \times 16\%$
 da cui si deduce che **plus “di equilibrio” almeno pari al 160% rispetto al costo fiscale (era 117% al 14% 73,33% all'11% e al 44,44% quando la sostitutiva era all'8%....).**

Se infatti costo fiscale 100 e valore affrancato 260, l'imposta ordinaria è pari a 41,6 (26% di 160), così come l'imposta sostitutiva (16% di 260).

- se plus implicita superiore al 160% conviene affrancare (ma andrebbero considerati anche costi di perizia...). Esempio: valore fiscale di carico 100 vendo a 300: meglio pagare il 16% su 300 (48) che il 26% su 200 (52);
- se plus implicita inferiore al 160% NON conviene affrancare. Esempio: valore fiscale di carico 100 vendo a 220: meglio pagare il 26% su 120 (31) che il 16% su 220 (35);



Si potrebbe anche ragionare in termini di rapporto tra valore di perizia/mercato e costo fiscale, per dire che c'è convenienza se il costo fiscale è minore del 38,5% del valore di perizia (plus > 61,5% del valore di mercato)

Le altre novità

AFFRANCAMENTO DI VALORE AREE E PARTECIPAZIONI (c. 107-109)

Cambiano i calcoli di convenienza: il caso dei terreni

Terreno non edificabile (*)

Plusvalenza x 20% (**) = valore di mercato x 16%,
da cui si deduce che **plus “di equilibrio” = 400%**

Se infatti costo storico 100, valore rivalutato 500, l'imposta sostitutiva è pari a 80 (500x16%), mentre in caso di cessione sarebbe tassata al 20% la plus di 400, con una imposta anch'essa pari a 80

Terreno edificabile

Il calcolo di convenienza è complesso per due fattori:

1. Applicazione della tassazione separata
2. Applicazione della rivalutazione ISTAT sul costo storico

(*) Ipotesi rara, perchè questi beni sono plusvalenti solo se ceduti entro 5 anni dall'acquisto e mai se ricevuti in successione.

(**) art. 1, c. 496, L. n. 266/2005 facoltà su richiesta al Notaio.

Le altre novità

AFFRANCAMENTO QUOTE OICR E POLIZZE ASSICURATIVE (c. 112 ss.)

Viene introdotta, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, **la possibilità** di:

considerare realizzati i redditi di capitale e diversi derivanti dalla cessione/rimborso di quote o azioni di partecipazione in OICR, assoggettando ad imposte sostitutiva la differenza tra:

valore delle quote/azioni al 31.12.22

-

costo/valore di acquisto/sottoscrizione



considerare come corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione, i redditi delle polizze (ad eccezione di quelle in scadenza entro il 31.12.24) sulla vita e di capitalizzazione (rami I e V) ex art. 44, c. 1, lett. g-quater), TUIR, così ottenuti:

valore della riserva matematica al 31.12.22

-

premi versati



Per perfezionare l'operazione, occorrerà provvedere **entro il 16.09.2023 al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 14% (per OICR opzione entro il 30.06.2023 o in D.R.)**

Le altre novità

AFFRANCAMENTO QUOTE OICR E POLIZZE ASSICURATIVE (c. 112 ss.)

Calcoli di convenienza

Per **le polizze** occorre fare attenzione a due elementi:

1. il regime transitorio dell'imposta ordinariamente applicabile (Circ. n. 19/E/2014), il quale prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:
 - 12,50 % per la parte dei redditi maturati **fino al 31 dicembre 2011**;
 - 20 % per la parte dei redditi maturati **dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014**;
 - 26 per cento sui redditi maturati **a partire dal 1° luglio 2014**.
2. il fatto che, sulla base del medesimo regime transitorio, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20% o del 26%, **sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati**.

Anche per **le quote di OICR** l'opzione deve tener conto che i proventi riferiti ai titoli pubblici scontano ordinariamente l'imposta del 12,5%.

Le altre novità

AMPLIAMENTO «PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA» (c. 110 e 111)

L'agevolazione ex art. 2 c- 4-bis D.L. n. 194/2009 (consistente nelle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e nell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento) si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di **persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarino nell'**atto di trasferimento** di volere **conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale** prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (**IAP**).

Nei comuni montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (o che si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa **e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.**

Le altre novità

MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO (c. 384-388)

Dal 01.01.2023 il limite all'utilizzo del denaro contante per i pagamenti (che doveva scendere a 1.000 €) è aumentato da 2.000€ a **5.000€** (art. 49, c. 3-bis, D.Lgs. n. 31/2007), mentre per i c.d. "money transfer" il limite resta pari a 1.000€.



Non viene modificato il limite minimo (attualmente pari a zero: art. 15 c- 4-bis D.L. n. 179/2012, si era parlato di portarlo a 60 €) per l'applicazione della sanzione (30€ aumentati del 4% del valore della transazione) in caso di rifiuto di accettare pagamenti tramite carte di pagamento da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi «anche professionali». Tuttavia vengono previsti accordi convenzionali e istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. In mancanza di accordo, scatterà un contributo a carico dei soggetti che gestiscono i circuiti di pagamento.

MISURE IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO (c. 384-388)

IMPLICAZIONI PER I PROFESSIONISTI

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, **entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS)**, le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate.



Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza / Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

Con il Decreto «Milleproroghe» (art. 3 c. 1) la presentazione della **dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU)**, relativa all'anno di imposta 2021, già differita al 31 dicembre 2022 dall'art. 35, c. 4, D.L. n. 73/2022, **è ulteriormente differita al 30 giugno 2023.**



Entro tale data, quindi, verranno presentate (anche per gli ENC):

- sia la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2021
- che quella relativa al periodo d'imposta 2022.

PROROGA BONUS COLONNINE RICARICA

Sempre con il Decreto «Milleproroghe» (art. 12 c. 3) vengono estese al 2023 e al 2024 le risorse (40 mln €) stanziata nel 2022 per l'erogazione dei contributi per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (D.M. 6 aprile 2022).

Le agevolazioni saranno concesse per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard (minori di 22 kW) per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici.

Il contributo riconosciuto è pari **all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera**, nel limite massimo di:

- **1.500 euro** per persona fisica richiedente;
- **8.000 euro** in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sarà un decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad individuare le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici.

Il nuovo tasso d'interesse legale

DECRETO MEF DEL 13.12.2022

Con D.M. del 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2022, il MEF ha fissato la nuova misura del **tasso d'interesse legale al 5%**, applicabile a decorrere **dal 1° gennaio 2023**



TASSI LEGALI PRECEDENTI	
0,5%	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
0,2%	Dal 01.01.2016 al 31.12.2016
0,1%	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017
0,3%	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
0,8%	Dal 01.01.2019 al 31.12.2019
0,05%	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020
0,01%	Dal 01.01.2021 al 31.12.2021
1,25%	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022
5%	Dal 01.01.2023 in poi

Il nuovo tasso d'interesse legale

DECRETO MEF DEL 13.12.2022

L'aumento del tasso legale influisce su:

- interessi dovuti per la regolarizzazione dei versamenti tramite **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);
- interessi maturati in caso di **rateizzazione** delle somme dovute nell'ambito degli **istituti deflativi** del contenzioso (acquiescenza all'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione);
- interessi maturati in caso di **rateizzazione** delle somme dovute nell'ambito delle **definizioni agevolate** previste dal DL 119/2018, convertito dalla L. 136/2018 (pvc, controversie tributarie, avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio);
- **interessi** su **contratti di mutuo** e quelli che concorrono alla formazione del **redd. d'impresa**;
- determinazione del valore delle **rendite** perpetue/a tempo indeterminato, delle rendite/**pensioni** a tempo determinato/**vitalizie**, dei **diritti di usufrutto a vita**;
- **sanzioni civili** previste per l'omesso/ritardato pagamento dei **contributi prev.li e assist.li.**

Il nuovo tasso d'interesse legale

DECRETO MEF DEL 20.12.2022

Conseguentemente, il D.M. 20 dicembre 2022 ha adeguato le **modalità di calcolo dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e delle rendite o pensioni al nuovo tasso di interesse legale.**



Si ricorda, infatti, che per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro (art. 46 del DPR 131/86), **il valore delle rendite e pensioni,** nonché il **valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione,** sono **determinati usando coefficienti aggiornati periodicamente** sulla base della **variazione del tasso legale di interesse.** Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell'ambito delle **imposte sulle successioni e donazioni,** a norma dell'art.17, comma 1 del DLgs. 346/90, nonché con riferimento alle **imposte ipotecaria e catastale** (in virtù del rinvio operato dagli artt. 2, comma 1 e 10 del DLgs. 347/90).

Bonus in edilizia: le ultime novità

(Decreto «Aiuti-quater» e Legge di bilancio 2023)

A cura del Dott. Giorgio Gavelli

Gennaio 2023


Sommario

- Le nuove scadenze
- Le ultime modifiche alla disciplina di cessione dei crediti
- L'obbligo di disporre dell'attestazione SOA
- Il sismabonus e la comunicazione inviata all'ENEA
- Riepilogo asseverazioni e visti

Le nuove scadenze

Riepilogo scadenze e limiti

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA («BONUS CASA»)



(*) Se unità immobiliari residenziali **adibite promiscuamente** a esercizio dell'arte o della professione o di attività commerciale, si applica la **riduzione al 50%**.

Riduzione al 50% anche se c'è cumulo con le agevolazioni per **immobili vincolati**.

Riepilogo scadenze e limiti

BONUS RISTRUTTURAZIONE IN ACQUISTO

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

Spese sostenute **fino al 31.12.2024**
per l'acquisto (entro 18 mesi dalla fine lavori)
di unità immobiliari cedute
da imprese di costruzione/ristrutturazione/coop edilizie immobiliari
di interi fabbricati sottoposti a restauro/risanamento/ristrutturazione edilizia.

La detrazione (ex art. 16-bis, comma 3, TUIR),
fino ad un **importo massimo di spesa 96.000 euro**
da ripartire in **10 quote annuali di pari importo**, è pari al:

50% da calcolare **sul 25%** del **prezzo**
dell'unità immobiliare risultante
dall'**atto** di compravendita e assegnazione

Riepilogo scadenze e limiti

DETRAZIONE RIQUALIFICAZ. ENERGETICA («ECOBONUS»)

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

65%

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

- con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti** di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Acquisto e posa in opera di:

- **generatori d'aria calda a condensazione;**
- **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.**

50%

Acquisto e posa in opera di:

- **finestre comprensive di infissi;**
- **schermature solari;**
- impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.**

Sostituzione di:

- **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.**

Riepilogo scadenze e limiti

Art. 1, c. 37 - PROROGA DETRAZ. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA

Detrazione del **65%** (da ripartire in 10 quote annuali) spese sostenute **fino al 31.12.2024**

CODICE	TIPO INTERVENTO	LIMITE DETRAZIONE	LIMITE SPESA
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 spese sostenute fino al 5.6.2013)
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese con il codice 12 - stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 spese sostenute fino al 5.6.2013)
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 spese sostenute fino al 5.6.2013)
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese con il codice 13 - stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5.6.2013)
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000 (dal 06.10.20, prima no limiti)	23.076,93 (dal 06.10.20, prima no limiti)
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15

Riepilogo scadenze e limiti

Art. 1, c. 37 - PROROGA DETRAZ. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA

Detrazione del **50%** (da ripartire in 10 quote annuali) spese sostenute **fino al 31.12.2024**

CODICE	TIPO INTERVENTO	LIMITE DETRAZIONE	LIMITE SPESA
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M DLgs. 311/2006	60.000	120.000
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese con il codice 2 - stesso immobile)	120.000
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese con il codice 4 - stesso immobile)	60.000

Riepilogo scadenze e limiti

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

Spese sostenute **fino al 31/12/2024**
per interventi di **riqualificazione energetica**
su parti comuni di edifici condominiali
-ex art. 14, c. 2-quater, D.L. n. 63/2013-
(usufruibili anche dagli IACP per alloggi residenziali pubblici di loro proprietà).

La detrazione (da ripartire in **10 quote annuali**),
fino ad un **ammontare massimo di spesa ≤ 40.000 euro**
(da moltiplicare **per il numero di unità immobiliari** componenti l'edificio),
è pari al:

70% se gli interventi
interessano **più del 25%**
della superficie disperdente
dell'edificio

75% se gli interventi
sono **finalizzati a migliorare**
la prestazione energetica
invernale e estiva e
conseguono determinati standard

Riepilogo scadenze e limiti

«ECO-SISMA BONUS» CONDOMINIALE

SCADENZA 31.12.2024
(nessuna modifica)

Spese sostenute **fino al 31/12/2024**
per interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**,
finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

La detrazione, fino ad un **ammontare massimo di spesa ≤ 136.000 euro**
(da moltiplicare **per il numero di unità immobiliari** componenti l'edificio)
e da ripartire in **10 quote annuali** di pari importo, è pari al

80%, in caso di **riduzione**
di 1 classe
di rischio sismico

85%, in caso di **riduzione**
di 2 o più classi
di rischio sismico

Riepilogo scadenze e limiti

SISMABONUS MAGGIORATO D.L. 63/13

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

Spese sostenute **fino al 31/12/2024** riguardanti gli interventi di **riduzione del rischio sismico/messa in sicurezza statica** delle **abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva** situati nelle **zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3)**.
Detrazione applicabile su un **ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare**, da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**, pari al:

50%,
se non si consegue un **miglioramento della classe sismica**

70% (**75%** su **parti comuni condominiali**),
in caso di **riduzione di 1 classe di rischio sismico**

80% (**85%** su **parti comuni condominiali**),
in caso di **riduzione di 2 classi di rischio sismico**

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la **classificazione e verifica sismica** degli immobili

Riepilogo scadenze e limiti

SISMABONUS «ACQUISTI» (D.L. 63/2013)

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

Spese sostenute **fino al 31/12/2024** riguardanti
l'acquisto di unità immobiliari nell'ambito di interventi
di **demolizione e ricostruzione di interi edifici**
effettuati dall'**impresa che li cede entro 30 mesi** dalla fine dei lavori
(anche con variazione volumetrica)
situati nelle **zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3)**.
Detrazione applicabile su un **ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro**
per ciascuna unità immobiliare,
da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**, pari al:

75% in caso di **riduzione di**
1 classe di rischio sismico
rispetto all'edificio
preesistente

85% in caso di **riduzione di**
2 classi di rischio sismico
rispetto all'edificio
preesistente

Riepilogo scadenze e limiti

BONUS FACCIATE

~~Detrazione IRPEF/IRES ex art. 1, c. 219, L. n. 160/2019
pari al 60% (prima 90%)
per le spese sostenute (senza limiti quantitativi)
per gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria inclusa,
come nel caso di pulitura o tinteggiatura),
finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B
(rispettivamente centri storici e aree totalmente/parzialmente edificate,
di cui al DM LL. PP. n. 1444/1968)~~

~~La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.~~

**TERMINATO AL 31.12.2022
(ora «bonus casa» o «ecobonus»)**

Riepilogo scadenze e limiti

«BONUS MOBILI» (art. 1 c. 277 Legge bilancio 2023)

Detrazione per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla:

- A per i forni;
 - E per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie;
 - F per frigoriferi/congelatori;
- destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione

GIA' PROROGATA FINO AL 31.12.2024

MA CON RIDUZIONE DELLA SPESA MAX AGEVOLABILE

per gli acquisti effettuati a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di acquisto

nella misura del **50%**

- su una spesa massima di:
- **8.000€ per il 2023;**
 - **5.000€ per gli anni succ;**
(in precedenza 10.000 €)

ripartita
in **10 quote annuali**

La detrazione spetta:

- ✓ unicamente al **contribuente che usufruisce** della detrazione per le spese di intervento di **recupero del patrimonio edilizio** (inizio lavori anteriore a quello delle spese per i mobili), indipendentemente dal loro ammontare;
- ✓ **anche** quando i beni acquistati sono destinati ad **arredare un ambiente diverso** da quello effettivamente **ristrutturato** (sempre, però, appartenente allo stesso immobile).

Riepilogo scadenze e limiti

«BONUS MOBILI» (art. 1 c. 277 Legge bilancio 2023)

Esempio:

Se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2022 sono già stati acquistati nel 2022 mobili per 6.000 euro, per i quali si fruirà della detrazione, sugli acquisti che si effettueranno nel 2023 si potrà beneficiare del bonus del 50% sull'importo massimo di 2.000 euro (8.000 - 6.000).

Nel 2023, invece, non spetta alcuna detrazione, se nel 2022 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore al limite di 8.000 euro (cfr. l'esempio riportato nella circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, riferita agli acquisti 2021-2022).

«BONUS VERDE»

Detrazione fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati **interventi di:**

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

SCADENZA: 31.12.2024
(nessuna modifica)

nella misura del **36%**, da ripartire in **10 rate annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di sostenimento

su una spesa massima di **€ 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo (stesso limite anche per gli interventi su parti comuni condominiali esterne)

comprendenti anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati

fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati con modalità tracciabili (non solo bonifici)

Riepilogo scadenze e limiti

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (art. 1 c. 365 L.B. 2023)

L'art. 119-ter D.L. n. 34/2020 prevede un'apposita **detrazione** per le **spese sostenute nel 2022** (anche imprese e soggetti IRES) relativamente a lavori che mirano all'**abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti** (sino ad ora ricomprese tra i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolati al 50% oppure tra i lavori trainati al 110%)

**PROROGATA
FINO AL 31.12.2025**

nella misura del **75%**, da ripartire in **5 rate** annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento o, in alternativa, cedibile/scontabile in fattura

su una spesa massima di:

- € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari **funzionalmente indipendenti** e con almeno un accesso autonomo dall'esterno;
- 40.000 € x n° unità immobiliari che compongono l'edificio (se da 2 a 8);
- 30.000 € x n° unità immobiliari che compongono l'edificio (se > 8);

spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti e, in caso di sostituzione degli stessi, per le spese di **smaltimento e bonifica dei materiali**, nel rispetto dei requisiti del Dm 236/89

Riepilogo scadenze e limiti

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (art. 1 c. 365 L.B. 2023)

Per semplificare l'approvazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini, viene previsto che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a questo intervento

è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Riepilogo scadenze e limiti

SUPERBONUS: SCADENZE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

SOGGETTO	% AGEVOLAZ.	SCADENZE AGGIORNATE (D.L. «Aiuti-quater»)
Edifici monofamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo	110%	<p>31.03.2023 (era 31.12.2022) purchè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ al 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo come da attestazione tecnica <ul style="list-style-type: none"> ✓ (ALTRIMENTI 30.06.2022)
	90%	<p>31.12.2023 purchè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'intervento sia avviato a partire dal 01.01.2023; ✓ l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; ✓ i lavori siano eseguiti dal proprietario o da titolare di altro diritto reale di godimento (esclusi quindi locatari, detentori e conviventi!!!); ✓ il reddito di riferimento del contribuente sia ≤ 15.000€.

(*)

Modalità di calcolo del reddito di riferimento ex art. 119, c. 8-bis.1., D.L. n. 34/2020

Reddito complessivo
dell'anno 2022
del contribuente e degli
altri soggetti appartenenti
al suo **nucleo familiare**
(coniuge/convivente
+ altri familiari a carico anno prec.)



Coefficiente determinato dal n°
di membri del nucleo familiare pari ad:

- 1** se presente solo contribuente
- + 1** se presente anche coniuge/convivente;
- + 0,5** se presente 1 altro familiare a carico;
- + 1** se presenti altri 2 familiari a carico;
- + 2** se presenti altri 3 o più familiari a carico.

Riepilogo scadenze e limiti

NUOVI REQUISITI PER IL SUPERBONUS

(*)

Dalla Relazione al D.L. «Aiuti quater» presentata in Senato si apprende che **i requisiti introdotti per il 90% di agevolazione nel 2023** (compreso quella della proprietà dell'unità immobiliare) **non si applicano agli interventi** su unità immobiliari avviati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell'intervento complessivo entro il 30.09.2022 e **per i quali si dispone la proroga** dell'agevolazione **al 31.03.2023.**

Riepilogo scadenze e limiti

CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO

Sempre dalla Relazione al D.L. presentata in Senato si apprende che
nel calcolo del reddito di riferimento:

- **la presenza** nel nucleo familiare **del coniuge/convivente/unito civilmente incide** (+1 al denominatore) **indipendentemente dal fatto che il medesimo**, nel 2022, **sia stato o meno fiscalmente a carico** del contribuente che beneficia dell'agevolazione (al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge);
- **si tiene conto dei familiari a carico** presenti nel nucleo familiare **a prescindere dalla circostanza** che, nel 2022, siano stati **fiscalmente a carico del contribuente che sostiene la spesa, del coniuge o di entrambi**;
- **si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni** per i quali, nel 2022, ricorrevano i requisiti reddituali per essere considerati fiscalmente a carico ex art. 12, c. 2, TUIR, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lett. c) , del medesimo articolo; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono **da considerare al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione**.

Riepilogo scadenze e limiti

CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO

ESEMPIO N. 1:

(Rif. relazione al D.L. presentata in Senato)

Contribuente con:

- reddito complessivo anno 2022 pari a 25.000€;
- nucleo familiare nel quale è presente un coniuge con un reddito pari a 11.000€ ed un figlio che non possiede redditi, quindi fiscalmente a carico.



Il suo reddito di riferimento sarà pari a:

$$\frac{25.000+11.000}{1+1+0,5} = \frac{36.000}{2,5} = 14.400\text{€} \quad (< 15.000\text{€})$$

OK agevolazione

Riepilogo scadenze e limiti

CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO

ESEMPIO N. 2:

(Rif. relazione al D.L. presentata in Senato)

Contribuente con:

- reddito complessivo anno 2022 pari a 50.000€;
- nucleo familiare nel quale sono presenti un coniuge e quattro figli, tutti senza redditi, quindi fiscalmente a carico.



Il suo reddito di riferimento sarà pari a:

$$\frac{50.000}{1+1+2} = \frac{50.000}{4} = \mathbf{12.500\text{€}} \quad (< 15.000\text{€})$$

OK agevolazione

Riepilogo scadenze e limiti

“BONUS SUL SUPERBONUS”

Viene previsto per il 2023 un fondo da 20 milioni di € per la corresponsione di un **contributo** (non imponibile) principalmente **in favore dei soggetti** che si trovano nelle condizioni reddituali di cui alla slide precedente (**reddito di riferimento $\leq 15.000\text{€}$**) e che sostengono spese per **interventi agevolati con il superbonus**.

Tale contributo viene erogato allo scopo di aiutare chi si trova in situazioni reddituali tali da non potersi permettere di pagare nemmeno quel 10% di spese che non potrebbero trovare copertura nello sconto applicato dal fornitore e/o gli oneri finanziari impliciti dell'operazione eventualmente addebitati.



Criteri e modalità di erogazione di tale “bonus sul superbonus” saranno definiti con un decreto del MEF da adottarsi entro il 17 gennaio 2023

Riepilogo scadenze e limiti

SCADENZE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

SOGGETTO	% AGEVOLAZ.	SCADENZE AGGIORNATE
Condomini	110%	<p>✓ 31.12.2023, purchè:</p> <p>NOVITA' LEGGE DI BILANCIO! {</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ entro il 18.11.2022 siano stati deliberati i lavori (*) ed entro il 31.12.2022 sia stata presentata la CILAS (**); ✓ tra il 19.11 e il 24.11.2022 siano stati deliberati i lavori (*) ed entro il 25.11.2022 sia stata presentata la CILAS (**); <p>poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 70% nel 2024; - nella misura del 65% nel 2025. <p style="text-align: right;">altrimenti</p> <p>✓ 31.12.2022, poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 90% nel 2023; - nella misura del 70% nel 2024; - nella misura del 65% nel 2025. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>Art. 9 D.L. n. 176/2022 e art. 1 c. 894 L.B. 2023</p> </div>

(*) A condizione che la delibera sia attestata dall'amministratore condominiale con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in caso di condominio minimo senza obbligo di nomina dello stesso, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea.

(**) o, sempre entro il 31/12/22, l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti demolizione e ricostruzione.

Riepilogo scadenze e limiti

SCADENZE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

SOGGETTO	% AGEVOLAZ.	SCADENZE AGGIORNATE
Edifici plurifamiliari di proprietà di un unico soggetto p. fisica composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate	<p>NOVITA' LEGGE DI BILANCIO!</p> <p>110%</p>	<p>✓ 31.12.2023, purchè:</p> <p>entro il 25.11.2022 sia stata presentata la CILAS o, in caso di interventi comportanti demolizioni e ricostruzioni, sia stata presentata entro il 31.12.2022 l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;</p> <p>poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 70% nel 2024; - nella misura del 65% nel 2025. <p>altrimenti</p>
ONLUS, ODV e APS		<p>✓ 31.12.2022, poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 90% nel 2023; - nella misura del 70% nel 2024; - nella misura del 65% nel 2025.
se svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 10-bis)	→ 110%	→ 31.12.2025

Art. 9 D.L. n. 176/2022 e art. 1 c. 894 L.B. 2023

Riepilogo scadenze e limiti

SCADENZE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

SOGGETTO	% AGEVOLAZ.	SCADENZE AGGIORNATE
IACP e soggetti assimilati + cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, c. 9, lett. c) e d), DL 34/2020)	110%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 30.06.2023 o ✓ 31.12.2023 purchè al 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
Edifici danneggiati dal sisma nei Comuni colpiti da terremoti post 01.04.2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza	110%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 31.12.2025, ✓ solo per la parte eccedente l'eventuale contributo per la ricostruzione; ✓ con spesa maggiorata del 50% se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.

Novità nella Legge di bilancio 2023

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER ENTI DEL TERZO SETTORE (c. 10)

Vengono ammessi al Superbonus (dal 1° gennaio 2023)
gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020
(installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica),
realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis – ossia ONLUS ODV e APS –
in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi «trainanti»
se situati all'interno di centri storici vincolati.

*Le ultime modifiche
alla disciplina
di cessione dei crediti*

Le ultime modifiche alla disciplina

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE DEI CREDITI

Modifiche 2022 al meccanismo di “circolazione” dei crediti derivanti dai bonus edilizi:

D.L. n. 4/2022 (vietava ogni successiva cessione salvo regime transitorio)

D.L. n. 13/2022 (introduce la seconda e terza cessione a soggetti “vigilati”)

D.L. n. 17/2022 (introduce la quarta cessione a favore dei correntisti)

D.L. n. 50/2022 (prevede una cessione da banca a correntista “cliente professionale privato” per i crediti derivanti dalle prime comunicazioni di opzione inviate all’A.E. dal 01.05.22, senza possibilità di altre cessioni)

D.L. n. 50/2022 convertito (il riferimento al “cliente professionale privato” viene modificato in “soggetti diversi dai consumatori o utenti» ai sensi del «Codice del consumo»)

D.L. n. 73/2022 (modifica la decorrenza delle novità di cui al D.L. “Aiuti”, eliminando la decorrenza relative alle comunicazioni di prima opzione inviate dal 1° maggio)

D.L. n. 115/2022 convertito (modifica la responsabilità di fornitori/cessionari in presenza di determinate condizioni)

D.L. n. 176/2022 (prevede la facoltà per cessionari/fornitori di “spalmare” in 10 anni i crediti già in carico)

D.L. 176/2022 convertito (introduce la terza cessione (prima erano solo due) tra soggetti “vigilati”, che porta alla previsione di un numero max di cessioni pari a cinque e il prestito con garanzia SACE).

La situazione attuale

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE DEI CREDITI

ATTUALMENTE PERTANTO:

- **Il beneficiario della detrazione o il soggetto che ha concesso lo “sconto in fattura”** al beneficiario possono cedere il credito senza alcuna particolare limitazione soggettiva
- **L’acquirente del credito** può cederlo esclusivamente ad uno dei soggetti “vigilati” di cui all’art. 121, comma 1, D.L. n. 34/2020, il quale può procedere **a tre** ulteriori cessioni con gli stessi requisiti (anche per crediti pregressi)
- **Banche e soggetti appartenenti a gruppi bancari** possono sempre cedere a soggetti con partita IVA correntisti
- **I soggetti con partita IVA** ai sensi del punto precedente non possono effettuare alcuna ulteriore cessione
- Fornitori/cessionari con opzione comunicata AdE **entro il 31 ottobre 2022** **possono suddividere in 10 anni i crediti non ancora utilizzati** (ad oggi manca il provvedimento attuativo)

Le ultime modifiche alla disciplina

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE DEI CREDITI

Definizione di «soggetto diverso dai consumatori o utenti»

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 «Codice del Consumo») per «consumatore o utente» **si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**



Per cui il nuovo riferimento del soggetto potenziale acquirente dalle banche dei crediti edilizi è traducibile in **qualsunque soggetto dotato di partita IVA che acquisisce il credito nell'ambito della propria attività d'impresa/professionale.**

Restano:

- ✓ **l'obbligo di aver stipulato un contratto di conto corrente con la banca/capogruppo;**
- ✓ **il divieto di ulteriore cessione.**

Novità introdotta dal Decreto Aiuti Quater

ALLUNGAMENTO TEMPORALE UTILIZZO DEL CREDITO

IN CASO DI SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO SUPERBONUS

PRIMA

Il fornitore/cessionario usufruiva del credito d'imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del beneficiario originale

ORA

Su richiesta del fornitore/cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite in seguito, **i crediti d'imposta su spese agevolate al 110% oggetto di opzione entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati in compensazione, possono essere ripartiti in 10 quote annuali di pari importo** in luogo della ripartizione classica in 5 rate (spese 2021) o 4 rate (spese dal 2022).

N.B: anche in questo caso, **la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.**

Novità introdotta dal Decreto Aiuti Quater

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DETRAZIONE/CRED. IMP. SUPERBONUS

	Detrazione in dichiarazione dei redditi	Credito d'imposta maturato a seguito di sconto in fatt./cess. del credito
Spese del 2021	5 ANNI: 2022-2023-2024-2025-2026	✓ 5 ANNI: 2022-2023-2024-2025-2026 ✓ 10 ANNI per opzioni esercitate entro il 31.10.2022 e <u>solo dietro comunicazione all'AdE da parte del cessionario/fornitore</u>
Spese del 2022	4 ANNI: 2023-2024-2025-2026	✓ 4 ANNI: 2023-2024-2025-2026 ✓ 10 ANNI per opzioni esercitate entro il 31.10.2022 e <u>solo dietro comunicazione all'AdE da parte del cessionario/fornitore</u>
Spese del 2023	4 ANNI: 2024-2025-2026-2027	
Spese del 2024	4 ANNI: 2025-2026-2027-2028	
Spese del 2025	4 ANNI: 2026-2027-2028-2029	

Novità introdotta dal Decreto Aiuti Quater

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE DEI CREDITI

NOVITA' CONVERSIONE D.L. «AIUTI QUATER»

Introdotta la possibilità, per le **imprese in crisi di liquidità** a causa della mancata monetizzazione dei crediti fiscali derivanti da lavori edilizi e **appartenenti ai codici ATECO 41** («costruzione di edifici») e **43** («lavori di costruzione specializzati») e che realizzano interventi in edilizia di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020, di richiedere **prestiti assistiti da garanzie SACE** a banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.



I crediti di imposta maturati dalle stesse imprese alla data del 25.11.2022 possono essere considerati dall'istituto di credito quale parametro ai fini della valutazione del merito creditizio e della disposizione delle condizioni contrattuali del finanziamento.

Cessione del credito e acconti

LA NECESSITA' DI UNA NORMA INTERPRETATIVA (1)

Art. 121 c. 1-bis

L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Circ. n. 16/E/2021 par. 1.2.2 (anticipata da question time MEF 07.07.2021 e 20.10.2021)

*Per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, **può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.** Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, **la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.***

Cessione del credito e acconti

LA NECESSITA' DI UNA NORMA INTERPRETATIVA (2)

Cassazione penale, sentenza n. 42012 depositata il 08.11.2022 (su pratiche sismabonus)

*E' possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi", "il discorso muta però – ed in ciò si annida l'errore commesso dalla difesa – quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020. **Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure "a stato di avanzamento" (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL); b) la congruità delle relative spese sostenute".***

CNDCEC lettera 15.11.2022 si invita a valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell'Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, ... confermando il quadro interpretativo al quale si sono attenuti, e tutt'ora si attengono per gli interventi in corso, contribuenti e professionisti che li assistono.

L'obbligo di disporre dell'attestazione SOA

Obbligo di attestazione SOA

DECRETO UCRAINA (D.L. 01.03.2022 n. 21, art. 10-bis)

Dal 01.01.2023 l'esecuzione dei **lavori di importo > 516 000 euro**, ai fini dei bonus, dovrà essere affidata ad imprese in possesso dell'attestazione di **qualificazione SOA** al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.



Periodo transitorio 01.01.2023-30.06.2023	DAL 01.07.2023
<p>L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei contratti di appalto/sub, documenteranno al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione SOA con una «Società/organismo di attestazione»</p>	<p>Qualificazione SOA obbligatoria</p> <p>TRANNE che per :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21 2022 (21 maggio 2022); ☒ contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione; ☒ bonus edili, diversi dal 110%, che rimarranno come detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.

Obbligo di attestazione SOA: i dubbi

DECRETO UCRAINA (D.L. 01.03.2022 n. 21, art. 10-bis)

Esempio 1:

intervento complessivo 900.000 euro svolto da due imprese, una con contratto da 500.000 euro e una con contratto da 400.000 euro.

Esempio 2:

intervento complessivo 900.000 euro svolto da una impresa, che subappalta parte di intervento ad altra impresa per 400.000 euro.

DUBBI NON RISOLTI

ALTRI DUBBI:

- Non è chiaro se la verifica del superamento della soglia di 516.000€ debba essere effettuata (o meno) **a livello di singolo contratto di appalto e di singolo contratto di subappalto.**
- Il calcolo riguarda solo gli interventi ex artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 (come sembrerebbe dal testo) o il totale intervento, **comprensivo anche di eventuali altre opere non agevolate?**
- E poi: **di quale SOA stiamo parlando?** Ne basta una qualunque?? Le SOA si dividono in categorie (generali e speciali) e per classi di importo. Per cui??
- Si può fruire del cosiddetto «**avalimento**» di cui all'**art. 89 del D. Lgs. 50/2016**??

*Il sismabonus
e la comunicazione
inviata all'ENEA*

L'ENEA entra in gioco anche per il «sismabonus»

COMUNICAZIONE ENEA SISMABONUS

L'art. 24, comma 1, del D.L. n. 36/2022 (attuazione PNRR) ha modificato il comma 2-bis dell'art. 1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, prevede che:

*Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, **in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.** L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali*



Quindi alla conclusione dei lavori «sismabonus» occorrerà effettuare una comunicazione ENEA analoga a quella «ecobonus»

L'ENEA entra in gioco anche per il «sismabonus»

COMUNICAZIONE ENEA SISMABONUS

Mancano le disposizioni attuative ma ci si chiede:
da quando decorre questo nuovo obbligo? Ossia quali spese/interventi interessa?
(il Decreto è in vigore dal 1° maggio



Con una **comunicazione del 30 giugno scorso Enea** ha spiegato che:
«Si informano gli utenti che Enea è in attesa di ricevere dal ministero competente (Mite) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L'obbligo della trasmissione dei dati a Enea scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite».

Ricordiamo che:

- **Per gli interventi ecobonus 50-65% l'omessa comunicazione** (salvo «remissione in bonis») è **punita con la decadenza dal beneficio** (Circolare n. 13/E/2013 e Cass. 34151/2022);
- **Per gli interventi «bonus casa» da cui deriva risparmio energetico, l'omessa comunicazione non incide sul beneficio** (Risoluzione n. 46/E/2019)

Comunicazione ENEA essenziale per ecobonus

CASSAZIONE, ORDINANZA N. 34151 DEL 21.11.2022

Il caso riguarda una **comunicazione ENEA depositata ben oltre il termine di 90gg dalla fine lavori**: la contribuente al centro della controversia si era, di fatto, disinteressata all'adempimento, salvo poi provare a rimediare una volta che, a distanza di anni, era stata avviata la contestazione delle Entrate.

A seguito di una giurisprudenza di merito che si è a lungo espressa sul tema, spesso con pareri molto contrastanti, è ora la Cassazione a sancire definitivamente che **la comunicazione Enea è essenziale per ottenere l'ecobonus**.

La Cassazione sposa pertanto la **linea più restrittiva** in materia di detrazioni per l'efficiamento energetico.



La comunicazione all'ENEA, attualmente prevista dall'art. 6, c. 1, lett. g), D.M. "Requisiti" 06.08.2020 e **da effettuarsi entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori**, **non è un elemento formale della procedura**, **ma un suo aspetto fondante** in quanto queste comunicazioni servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati ai benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni.

Comunicazione ENEA essenziale per ecobonus

CASSAZIONE, ORDINANZA N. 34151 DEL 21.11.2022

Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 34151 del 21.11.22), infatti :
«*l'omessa comunicazione preventiva all'Enea (nдр: entro il termine previsto) costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica*».
(...) *Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media*».



La Cassazione fonda quindi la propria posizione sul **dato letterale della norma**, secondo la quale la **spettanza della detrazione è subordinata in modo inequivocabile all'effettuazione della comunicazione all'ENEA entro il termine di 90gg dalla fine lavori**.

Infatti, l'art. 4 comma 1-bis lett. b) del DM 19 febbraio 2007 (in vigore ai tempi oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia e presente anche nella norma attualmente vigente) sancisce che **“i soggetti che intendono avvalersi della detrazione [...] sono tenuti a”**, legittimando quindi ad attribuire all'omessa presentazione nei termini della comunicazione all'ENEA quella valenza decadenziale che la Cassazione le attribuisce.

Comunicazione ENEA essenziale per ecobonus

CASSAZIONE, ORDINANZA N. 34151 DEL 21.11.2022

Resta comunque ferma la **possibilità**, per chi non abbia provveduto all'effettuazione dell'adempimento entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, della c.d. **"remissione in bonis"** di cui all'art. 2 comma 1 del DL 16/2012, **esercitabile solo:**

- ✓ **nel caso in cui la violazione non sia stata ancora constatata** (e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza);
- ✓ **versando una sanzione di 250 euro** ex art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97 ed effettuando comunque la comunicazione all'Enea omessa;
- ✓ **entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile**, ritenendo per tale quella i cui termini scadono successivamente a quello entro cui l'omesso adempimento avrebbe dovuto essere effettuato.

Riepilogo asseverazioni e visti

Riepilogo visti e asseverazioni

SCHEMATIZZANDO

CESSIONE DEL
CREDITO O SCONTO
IN FATTURA

SUPERBONUS 110%

1. **Asseverazione** dei requisiti tecnici + della congruità delle spese
2. **Visto di conformità**

BONUS ORDINARI

1. **Asseverazione** della congruità delle spese (Novità Decreto Antifrodi – D.L. 157/2021)
2. **Visto di conformità** (Novità Decreto Antifrodi – D.L. 157/2021)

Tuttavia difficoltà di circolazione per cessionari/fornitori in relazione alla maggiore responsabilità

ECCEZIONE → visto e asseverazione NON si applicano agli interventi (**bonus facciate escluso**):

- in edilizia libera oppure
- di importo complessivo ≤ 10.000€ (per **ECOBONUS** v. slide successiva)

Riepilogo visti e asseverazioni

SCHEMATIZZANDO

DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE

SUPERBONUS 110%

1. **Asseverazione** dei requisiti tecnici + della congruità delle spese
2. **Visto di conformità** (Novità Decreto Antifrodi – D.L. 157/2021)

ECCEZIONE → dichiarazione presentata direttamente dal contribuente utilizzando il Mod 730/redditi precompilato o tramite sostituto d'imposta → L'obbligo del visto riguarda le dichiarazioni presentate a mezzo Caf/professionista/ società di servizi

BONUS ORDINARI

No visto di conformità o asseverazione di congruità

MA ECOBONUS → **Asseverazione tecnica** (sempre entro 90gg da fine lavori) + **Asseverazione congruità spese** (vedi FAQ Enea di aprile dopo Decreto MITE)